

**RESPONSABILITA' PENALE E STRUMENTI DI TUTELA DEL PROFESSIONISTA
NELL'AMBITO DELLA CESSIONE DEI BENI NON A NORMA NELLE PROCEDURE
CONCORSUALI**

di Alessandro Parrotta per l'ODCEC di Torino

I. L'evoluzione del ruolo del Curatore fallimentare tra efficienza liquidatoria, responsabilità e gestione dei rischi nella cessione di beni non conformi.

Nel panorama contemporaneo delle procedure concorsuali, la cessione di beni non conformi si è progressivamente affermata come uno dei terreni di maggiore esposizione per il Curatore fallimentare. L'evoluzione del diritto della crisi d'impresa e la trasformazione della figura del professionista concorsuale hanno infatti determinato un avvicinamento tra l'area propria dell'efficienza liquidatoria e quella, ben più delicata, della responsabilità derivante dall'omessa gestione dei rischi insiti nei beni del patrimonio fallimentare. Tale trasformazione riflette un mutamento più ampio nella concezione della funzione concorsuale: da una visione "contabile" del ruolo a una visione che lo riconosce come presidio di legalità sostanziale.

È proprio su questo punto che interviene una Giurisprudenza ormai stratificata, che ha progressivamente costruito - con sorprendente coerenza sistematica - la posizione di garanzia del curatore.

Si pensi alla sentenza n. 22330 della Suprema Corte, che rappresenta la prima, netta presa di posizione sull'obbligo del curatore di prevenire i rischi insiti nei beni dell'impresa fallita.

La Suprema Corte afferma, infatti, che: *il curatore, nell'esercizio dei suoi poteri, "assume una posizione di garanzia idonea a impedire l'evento dannoso derivante dall'uso dei beni aziendali", ponendo un principio che oggi appare quasi ovvio ma che allora costituiva un'apertura interpretativa dirompente.* (Cass. pen., Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 22330)

La suddetta sentenza come correttamente rileva Raffaele Guariniello nel commentario al "*Testo Unico Sicurezza sul lavoro*" - trasforma il Curatore in soggetto inserito nella filiera di sicurezza sin dalla fase liquidatoria.

La stessa logica è sviluppata in una successiva pronuncia, che approfondisce il rapporto tra curatore e acquirente dei beni venduti.

La Suprema Corte conferma un pensiero pacifico secondo il quale la responsabilità del curatore non si esaurisce con l'atto di vendita, quando esso sia idoneo a rimettere nel mercato un bene la cui pericolosità era conoscibile¹.

Ciò significa, in termini operativi, che il curatore non può vendere "al buio": deve, come un qualunque venditore diligente, conoscere lo stato del bene e segnalarne le criticità. È un principio ormai assorbito negli strumenti difensivi, tanto da costituire la base della costruzione giurisprudenziale del curatore come "debitore esterno di sicurezza", categoria tipica del pensiero garantistico di R. Guariniello.

La funzione liquidatoria non si esprime dunque più nella mera gestione del compendio attivo, ma assume un significato strutturalmente preventivo: il Curatore è chiamato a impedire che il patrimonio dismesso divenga vettore di pericoli per la collettività, specialmente laddove si tratti di macchinari o attrezzature che, reimmessi sul mercato senza adeguate verifiche, possano essere causa di infortuni sul lavoro. Questo nuovo paradigma comporta l'obbligo di valutare non solo il valore economico del bene, ma anche la sua "carica di rischio", secondo un modello di amministrazione che integra alla razionalità liquidatoria una responsabilità di tipo pubblicistico.

A conferma di ciò, la dottrina più ha ricostruito in modo analitico le due tendenze interpretative dell'art. 23 D.Lgs. 81/2008, quando applicate alle vendite fallimentari: una tesi "morbida", che limita gli obblighi del curatore alla sola informazione, e una tesi "rigida", che ritiene il curatore pienamente soggetto all'art. 23, dunque tenuto a verificare e, se necessario, adeguare il bene prima della vendita.²

La riforma del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha ridefinito la natura dell'incarico. Con l'art. 128 del D.Lgs. 14/2019, il Legislatore ha attribuito al Curatore l'obbligo di amministrare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, disposizione che rielabora e amplia il dovere già noto nell'art. 38 l. fall.

Su questo punto interviene prepotentemente la pronuncia della Suprema Corte Civile, che ribadisce il carattere contrattuale della responsabilità del curatore e, soprattutto, chiarisce che l'autorizzazione del giudice delegato non elimina la colpa: un principio fondamentale perché esclude ogni possibile difesa basata sul "pararsi" dietro il provvedimento autorizzativo³.

¹ Cass. pen., Sez. IV, 21 settembre 2017, n. 43491.

² *Olympus*, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, "Gli obblighi dei progettisti, fornitori e installatori", a cura di D. Volpe, Avv. del Foro di Trani, *Working Paper* di *Olympus*, 35/2014.

³ Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2020, n. 13597.

Il commento pubblicato su “Diritto bancario” da F. Bonato osserva giustamente che questa pronuncia “riporta la responsabilità del curatore nel campo della diligenza qualificata, senza zone franche”.⁴

Non è più sufficiente l’esecuzione puntuale delle direttive del Giudice: è richiesta la capacità di presidiare la legalità sostanziale della procedura, di prevenire rischi, di individuare criticità e neutralizzarle, di operare in un quadro di prudenza qualificata. La diligenza non è più mero criterio valutativo della colpa, ma è divenuta un vero e proprio criterio strutturante del ruolo.

II. La posizione di garanzia del Curatore fallimentare nel diritto penale dell’economia.

In questa prospettiva il Curatore diventa un regolatore eventuale dei rischi, un soggetto che, per il solo fatto di trovarsi a gestire beni potenzialmente pericolosi, assume un ruolo di confine tra libertà economica e tutela della sicurezza collettiva.

Dunque, chi gestisce beni potenzialmente pericolosi assume un ruolo di frontiera tra diritto concorsuale, diritto penale dell’economia e diritto della sicurezza del lavoro. La funzione non si limita alla distribuzione dell’attivo: il Curatore fallimentare deve essere garante dell’equilibrio tra efficienza e sicurezza.

Tale ruolo trova fondamento anche nei principi costituzionali: la solidarietà *ex art. 2 Cost.*, la tutela del lavoro *ex artt. 4 e 35 Cost.*, la funzione sociale dell’iniziativa economica e *art. 41 Cost.* e la personalizzazione della responsabilità pubblica convergono nel definire il Curatore fallimentare come custode occasionale di un segmento di legalità economica.

La diligenza professionale non è dunque una formula di stile: rappresenta l’espressione operativa di un potere - dovere che ha per oggetto la protezione della persona e della collettività. L’obbligo di cura e di prudenza non nasce solo dalla normativa concorsuale, ma dal ruolo costituzionale che la funzione pubblica svolge nella prevenzione di rischi sociali. In altre parole, il professionista non esercita solo un potere tecnico, ma un potere normativamente orientato alla prevenzione, secondo categorie proprie della responsabilità pubblica.

Sotto il profilo dogmatico, ciò significa che il professionista assume una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. La responsabilità omissiva si fonda infatti sull’esistenza di un potere impeditivo: chi dispone del compendio aziendale, e in particolare di beni intrinsecamente pericolosi, ha la concreta possibilità di impedire l’immissione nel mercato di attrezzature non a norma. La

⁴ F. Bonato, nota sentenza “Cassazione Civile, Sez. I, 2 luglio 2020, n. 13597 - Pres. Didone, Rel. Vella”, del 24 luglio 2020, in: www.dirittobancario.it.

posizione di garanzia si radica non nella formale titolarità di un ufficio, ma nella idoneità funzionale del soggetto a neutralizzare un rischio che altri non potrebbero evitare.

La Giurisprudenza di legittimità - e il panorama del diritto penale dell'impresa - valorizzano da tempo il criterio del "controllo effettivo": *“la responsabilità omissiva si fonda sull'effettiva possibilità di impedire l'evento da parte di chi governa il bene o la situazione di rischio; non rileva la qualifica formale, ma la concreta disponibilità del bene e la possibilità di impedirne la circolazione se pericoloso”* (Cass. pen., Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 28296)⁵.

Questa affermazione, che la dottrina ha definito uno dei capisaldi del “diritto penale delle organizzazioni”, trova riscontro perfetto nelle sentenze che riguardano - inoltre - venditori, noleggiatori, affittuari d'azienda.

Tutte queste decisioni - raccolte nel volume di R. Guariniello - costruiscono una filiera interpretativa che porta inevitabilmente a includere il Curatore tra i debitori esterni di sicurezza.

Questo orientamento rafforza l'idea che il Curatore, pur non essendo un tecnico della sicurezza, è comunque “soggetto chiave” rispetto alla reimmissione di un macchinario nel ciclo produttivo.

La responsabilità penale può derivare non dall'omessa conoscenza tecnica, ma dall'omessa attivazione.

Il diritto penale dell'economia punisce non solo l'imprudenza attiva, ma anche l'omessa previsione di ciò che era esigibile secondo le regole dell'arte.

La colpa del Curatore assume così un significato qualificato: non si tratta di valutare se egli sia un tecnico della sicurezza, ma se abbia saputo adottare un metodo adeguato di prevenzione. L'ordinamento non pretende onniscienza, ma esige razionalità decisionale, capacità di attivazione, attenzione ai segnali del rischio, adeguata verifica e corretta informazione.

III. La responsabilità penale nella cessione di macchinari non conformi e la catena della sicurezza: il Curatore come anello critico nella tutela del lavoratore futuro.

La responsabilità penale nella cessione di beni non conformi emerge con particolare forza quando la reimmissione nel ciclo produttivo di macchinari o impianti determina infortuni sul lavoro. È questo il terreno più delicato, in cui la posizione del Curatore si intreccia con il sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs. 81/2008.

⁵ *ex multis*: Cass. 36802/2010; Cass. 23430/2011; Cass. 19416/2012; Cass. 40590/2013; Cass. 40931/2018.

Ed è qui che si inserisce un'ulteriore pronuncia della Suprema Corte, che ha introdotto la nozione di “catena della sicurezza”: *“la sicurezza del lavoratore è il risultato di una filiera in cui ciascun soggetto che introduce o reintroduce un'attrezzatura nel ciclo produttivo è titolare di un autonomo dovere di verifica, a prescindere dalla natura occasionale o non professionale della cessione”*. E ancora, nella medesima pronuncia: *“il divieto di cui all'art. 23 D.Lgs. 81/2008 si applica anche ai cedenti occasionali, inclusi coloro che, nell'ambito di procedure concorsuali, dispongono del bene e ne determinano la reintroduzione nel mercato”* (Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 2024, n. 10665).

La Suprema inserisce il Curatore fallimentare tra i soggetti che “chiudono” la filiera della sicurezza, a prescindere dall'occasionalità dell'atto di cessione. L'obbligo di controllo è quindi funzionale alla protezione del lavoratore futuro, non alla tutela patrimoniale.

Macchinari privi di marcatura CE, dispositivi di protezione rimossi, sistemi di arresto di emergenza non funzionanti, impianti obsoleti o manomessi costituiscono situazioni un tempo considerate “fisiologiche” nella prassi concorsuale, ma oggi pienamente riconosciute come aree di rischio penalmente rilevante.

Non è irrilevante che un bene provenga da una procedura fallimentare: ciò che rileva è se esso sia idoneo a garantire un livello minimo di sicurezza per il lavoratore che lo utilizzerà. La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 23 del D.Lgs. 81/2008 si applica anche ai cedenti occasionali e persino a soggetti privi di utilità economica diretta.

Gli artt. 589 e 590 c.p., nelle loro configurazioni aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche, rappresentano gli esiti più drammatici del mancato presidio del rischio.

La Giurisprudenza di legittimità conferma: *“il comportamento imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale se si inserisce in una situazione di pericolo attivata da terzi; non è abnorme l'uso non pienamente conforme del macchinario quando rientra nelle dinamiche prevedibili dell'attività”* (Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 1959).

Questo impedisce ogni tentativo di difesa basato sul comportamento della vittima e concentra l'attenzione sulla pericolosità originaria del bene.

Ciò significa che l'infortunio, anche a distanza di tempo, resta causalmente collegato alla cessione negligente. Le condotte degli operatori non sono considerate eccezionali: il rischio “originario” rimane imputabile a chi ha rimesso in circolazione il bene non conforme.

In questo contesto, si comprende come la sicurezza divenga responsabilità condivisa lungo l'intera filiera: ogni soggetto che dispone, commercia o trasferisce un bene deve contribuire alla verifica della

sua sicurezza. Il Curatore, attraverso l'atto di cessione, è anello di quella filiera e, in quanto tale, è chiamato a presidiare la fase della reimmissione del bene nel mercato.

IV. La documentazione come presidio essenziale di legalità e strumento difensivo del Curatore.

Per evitare l'insorgere di responsabilità penale, la gestione del patrimonio deve fondarsi su una diligenza qualificata, che si traduce in obblighi concreti: controllare i beni, informare gli acquirenti, documentare ogni passaggio, chiedere perizie, interrogare gli atti.

Il principio pratico è noto: ciò che non è documentato, in sede penale, non esiste.

Per questo è necessario acquisire relazioni tecniche, fotografie, e-mail, comunicazioni al giudice delegato, verbali di sopralluogo, *check-list*: la tracciabilità non è solo buona amministrazione, ma prova difensiva.

Le linee guida ATS Brianza⁶, AUSL Modena⁷ e le prassi tecniche facilmente consultabili lo confermano: la documentazione è l'unica barriera tra il curatore e una imputazione per omessa vigilanza. Schede tecniche, manuali, certificazioni, dichiarazioni di conformità, *check-list* verificative e, quando necessario, la comunicazione formale che il macchinario non può essere commercializzato nelle condizioni attuali: solo attraverso un fascicolo completo è possibile dimostrare l'adozione della dovuta vigilanza.

L'assenza di documenti non costituisce una semplice mancanza formale, ma un vero e proprio vuoto probatorio che viene facilmente interpretato come negligenza da parte dell'organo di vigilanza o dell'autorità giudiziaria.

In caso di attrezzature non conformi, il soggetto che procede alla cessione deve specificare con precisione il tipo di macchina, gli elementi identificativi e il fatto che la rimessa sul mercato è subordinata all'esecuzione degli interventi di adeguamento. Questa dichiarazione non è un'opzione, ma una misura minima per evitare che il bene, così com'è, venga utilizzato in condizioni pericolose, generando un rischio che risalirebbe immediatamente al cedente.

Nemmeno le aste giudiziarie rappresentano un'eccezione. La circostanza che la vendita avvenga nell'ambito di una procedura concorsuale non attenua gli obblighi di sicurezza: chi dispone l'alienazione rimane tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie affinché l'utilizzatore finale

⁶ Comitato di Coordinamento Territoriale ex art. 7 D.lgs 81/2005, "Utilizzo in sicurezza per le macchine", Rev.25a del 19 giugno 2020

⁷ N. Delussu, "Uso sicuro delle macchine a noleggio Responsabilità dei noleggiatori e degli utilizzatori" del 24 dicembre 2022.

conosca lo stato reale del macchinario e possa metterlo in uso senza esporsi a rischi occulti. La tutela dell'acquirente - e, prima ancora, la tutela del curatore - passa inevitabilmente da una tracciabilità accurata e completa.

La cornice delineata dalle linee guida rende evidente che la documentazione è l'unico presidio di legalità capace di proteggere il curatore da una contestazione per omessa vigilanza. Senza un impianto documentale solido, la responsabilità ricade su chi ha trasferito la macchina, perché nulla dimostra che siano state adottate le cautele minime richieste in materia di sicurezza delle attrezzature.

V. Il ruolo della consulenza tecnica, delle autorizzazioni giudiziali e dell'organizzazione interna del Curatore.

Quando il bene è complesso o intrinsecamente pericoloso, è opportuno - e spesso doveroso - incaricare un tecnico abilitato per la valutazione della conformità ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/2008. Il ricorso alla consulenza tecnica non è un atto di autotutela formale, ma espressione della diligenza sostanziale richiesta al Curatore. L'acquisizione del nullaosta del giudice delegato, motivato e fondato su elementi tecnici, costituisce ulteriore presidio di legalità e ripartizione del rischio decisionale.

La responsabilità non è solo individuale ma anche organizzativa: la mancanza di procedure, di protocolli interni, di metodo operativo, può integrare una "colpa di organizzazione" simile a quella prevista dal D.Lgs. 231/2001.

L'adozione di modelli interni di gestione del rischio - ispirati alle linee guida UNI-INAIL e all'art. 30 D.Lgs. 81/2008 - rappresenta una frontiera evolutiva nella professionalità del Curatore. Non solo perché riduce l'esposizione al rischio penale, ma perché dimostra all'autorità giudiziaria la presenza di un metodo preventivo⁸.

È questa la logica che pervade la dottrina di G. Colmayer, che ha sottolineato come la gestione dei macchinari non conformi nelle procedure concorsuali sia oggi un vero snodo di responsabilità organizzativa del curatore.

La posizione richiamata mette in luce un nodo cruciale dell'attuale diritto della crisi: la responsabilità del Curatore nella gestione e nella vendita di macchinari potenzialmente non conformi.

⁸ G.L. Amicucci, M. Settino, F. Pera, "La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione" del 2019.

L'analisi di G. Colmayer evidenzia come tale ambito non possa più essere considerato un semplice adempimento accessorio della procedura, ma rappresenti un vero snodo di responsabilità organizzativa, capace di incidere direttamente sulla correttezza complessiva dell'operato del curatore.

Colmayer rileva che questo scenario comporta implicazioni relevantissime:

1. il rischio di responsabilità civile e penale in caso di macchinari privi dei requisiti essenziali di sicurezza;
2. l'impossibilità di confidare nella presunzione di conformità del bene solo perché già utilizzato nel passato dal debitore;
3. la necessità di adottare un modello operativo che riduca il rischio, meritando che l'attività del curatore si adegui ai più rigorosi standard di diligenza professionale.

In quest'ottica, assume particolare rilievo l'obbligo di avvalersi di un tecnico qualificato, in grado di verificare concretamente lo stato dei macchinari. Non si tratta di una mera raccomandazione, ma di un passaggio obbligato per garantire che la vendita avvenga nel rispetto della normativa antinfortunistica. Una valutazione superficiale sarebbe incompatibile con l'elevato livello di tutela richiesto dal legislatore e finirebbe per esporre il curatore a rischi che la Giurisprudenza - sempre più attenta agli aspetti di sicurezza che non tende a tollerare⁹.

Anche la delega è uno strumento di tutela, purché rispetti i requisiti dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008: specificità, forma scritta, adeguata professionalità del delegato, autonomia di spesa. Il Curatore può - e in alcuni casi deve - avvalersi di coadiutori, ma non può abdicare alla vigilanza: la sua responsabilità per omessa vigilanza discende direttamente dall'art. 40, comma 2, c.p..

La formazione continua è essenziale: il Curatore deve saper riconoscere quando sospendere una vendita, quando chiedere una perizia, quando informare il giudice, quando consultare un esperto di sicurezza. La conoscenza del rischio è il primo presidio di prevenzione e la prima forma di autotutela.

Un ulteriore strumento di protezione è rappresentato dalle coperture assicurative: le moderne polizze professionali coprono non solo la responsabilità civile, ma anche le spese legali nei procedimenti penali per fatti colposi. La scelta della polizza, la sua adeguatezza rispetto al rischio specifico e la sua presenza nel fascicolo sono segnali di diligenza e di cultura del rischio.

⁹ G. Colmayer, *“La responsabilità del curatore nella vendita dei macchinari nelle procedure concorsuali”* del 11 febbraio 2013.

VI. La vendita a commercianti-rigeneratori: il baricentro della responsabilità del Curatore tra qualificazione dell'operazione e doveri di sicurezza.

La cessione di macchinari non conformi a operatori specializzati nella rigenerazione, nel revamping o nel recupero di componenti costituisce, all'interno del sistema delle procedure concorsuali, una vera e propria zona di frontiera della responsabilità del Curatore.

Si tratta di un'area grigia, nella quale la tradizionale grammatica della responsabilità civilistica e penalistica non opera in modo automatico, ma subisce un processo di rifrazione dovuto alla particolare funzione pubblicistica che il Curatore esercita sull'attivo fallimentare. In questo spazio "di confine", nel quale la logica della liquidazione patrimoniale si intreccia con la logica della prevenzione dei rischi lavorativi, l'errore interpretativo più comune consiste nel ritenere che sia la natura professionale dell'acquirente – commerciante, rigeneratore, demolitore – a determinare l'ampiezza o la compressione della posizione di garanzia gravante sul Curatore. Nulla sarebbe più fuorviante.

La distinzione tra responsabilità e non responsabilità non si radica nel profilo soggettivo dell'acquirente, né nella sua maggiore o minore competenza tecnica, ma nella costruzione giuridica dell'operazione posta in essere dal Curatore. È l'atto di cessione – nelle sue qualificazioni formali, nelle sue delimitazioni funzionali e, soprattutto, nella sua trasparenza informativa – a definire la portata del rischio penale. La vera discriminante, nella prospettiva dell'art. 23 del D.Lgs. 81/2008, non è il "chi compra", ma il "come si vende".

L'ordinamento antinfortunistico, del resto, non attribuisce alcun rilievo alla professionalità del destinatario del bene, perché ciò che intende prevenire non è il rischio per l'acquirente in quanto tale, bensì il rischio per il lavoratore futuro: il soggetto che, a distanza di tempo e spesso attraverso una pluralità di passaggi negoziali, potrà entrare in contatto con il macchinario. La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore è un valore indisponibile e non negoziabile: per questa ragione la responsabilità non può essere "trasferita" o attenuata facendo leva sul carattere professionale dell'acquirente, ma resta strutturalmente ancorata alla condotta del cedente. In questo senso, la vendita al rigeneratore non costituisce mai una zona franca.

Essa costituisce, piuttosto, un banco di prova particolarmente rigoroso della diligenza del Curatore.

Quando il Curatore qualifica la vendita come cessione destinata alla rigenerazione, alla demolizione o al recupero di ricambi, egli non si limita a inserire una clausola descrittiva, ma introduce nella struttura dell'atto un elemento di natura sostanziale che ridefinisce ex ante lo statuto giuridico del bene. La qualificazione non è una formula di stile né un artificio lessicale, ma lo strumento attraverso

cui il Curatore stabilisce e comunica che il macchinario non è tecnicamente idoneo a un utilizzo immediato e non è destinato, nello stato in cui si trova, a entrare in un contesto lavorativo.

Questa qualificazione, se sorretta da elementi oggettivi e coerenti con lo stato effettivo del bene, sposta l'operazione su un piano radicalmente diverso rispetto alla vendita ordinaria: il macchinario non è destinato a inserirsi in un ciclo produttivo, ma a essere oggetto di attività preliminari di natura tecnica – manipolazione, smontaggio, revisione, rigenerazione o distruzione – che precedono e condizionano qualsiasi futura ipotesi di utilizzo.

Ne deriva un mutamento concettuale decisivo: il bene, per effetto della qualificazione giuridica impressa dal Curatore, cessa di essere “attrezzatura di lavoro” e diventa “materiale tecnico”. In questa prospettiva, il sistema della prevenzione non guarda più all'art. 23 come norma che vieta l'immissione sul mercato, ma si concentra sul dovere informativo che attiene alla corretta rappresentazione dello stato del bene.

L'obbligo del Curatore non è quello di rendere sicuro il macchinario – compito che non gli compete e che sarebbe strutturalmente incompatibile con la logica della liquidazione concorsuale – bensì quello di rendere trasparente, intelligibile e inequivoca la sua non conformità e la sua destinazione non operativa.

Il cuore della responsabilità, dunque, non è la sicurezza in senso tecnico: è la verità. Il Curatore è chiamato a dire che cosa vende, in quali condizioni e per quale scopo il bene può o non può essere utilizzato.

La qualificazione dell'operazione, in questo quadro, non opera come una clausola di esonero, ma come un autentico strumento di delimitazione giuridica della responsabilità. Essa impedisce che il bene sia percepito come immediatamente utilizzabile e, così facendo, interrompe *ex ante* la catena di rischio che l'art. 23 mira a prevenire.

È proprio l'aspettativa di utilizzo, infatti, a costituire il presupposto sostanziale dell'immissione vietata.

In altri termini, il Curatore, qualificando correttamente la vendita, sottrae la propria condotta alla sfera di applicazione del divieto non per via di una deroga formale, ma perché viene meno l'elemento funzionale dell'immissione sul mercato. Non vi è circolazione di un'attrezzatura di lavoro, ma soltanto il trasferimento di un bene destinato a un'attività che, per sua natura e per come è giuridicamente rappresentata, non espone lavoratori a rischio.

Questa impostazione trova un solido riscontro nella giurisprudenza di legittimità, che ha elaborato una distinzione ormai consolidata tra vendita funzionalmente orientata all'utilizzo e vendita priva di qualsiasi previsione di impiego. La responsabilità del cedente – e dunque del Curatore – si attiva solo quando il bene, per come è venduto e rappresentato, è idoneo a generare un'aspettativa di utilizzo. Se tale aspettativa è esclusa ab origine, la posizione di garanzia si riduce alla correttezza e completezza dell'informazione. La funzione del Curatore diventa quella di garantire la conoscibilità del rischio, non la sua eliminazione tecnica.

In questa prospettiva si colloca in modo particolarmente una pronuncia del 1° ottobre 2013 della Suprema Corte, che ha chiarito la portata dell'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2008 introducendo un criterio di temperamento del divieto.

La Suprema Corte afferma che: *“la norma non opera in modo meccanico e assoluto, ma ammette una lettura derogatoria quando la vendita di un macchinario non conforme sia effettuata per un fine esclusivamente riparatorio, in vista di una futura utilizzazione solo successiva al ripristino e alla messa a norma”* (Cassazione penale, Sez. III, 1° ottobre 2013, n. 40590).

Secondo i giudici di legittimità, l'accertamento deve essere condotto in concreto e non in astratto: occorre verificare le condizioni effettive della vendita, i soggetti coinvolti, gli obblighi gravanti sul venditore e sul destinatario, nonché il ruolo funzionale di quest'ultimo. Diventa decisivo stabilire se il destinatario sia autorizzato a rimettere autonomamente in circolazione il macchinario una volta riparato, oppure se sia vincolato a riconsegnarlo al venditore originario, che soltanto potrà successivamente destinarlo al mercato per un utilizzo produttivo.

La Corte muove da un presupposto chiaro: l'impiego di macchinari non a norma è vietato e, di regola, anche la loro vendita lo è, in quanto normalmente preordinata all'utilizzo nel ciclo produttivo. Tuttavia, laddove si accerti che tale passaggio funzionale non sussiste - come nel caso dello stazionamento del bene presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma, con compiti rigidamente delimitati che inibiscono ogni utilizzazione - la vendita non ricade nel divieto dell'art. 23.

Questo arresto chiarisce definitivamente che l'art. 23 non sanziona la mera circolazione materiale del bene, ma la sua immissione nel circuito dell'utilizzabilità. Laddove la vendita abbia uno scopo circoscritto, tecnicamente delimitato e privo di qualsiasi previsione di utilizzo, viene meno il presupposto stesso della responsabilità per immissione.

In tale quadro, la responsabilità penale del Curatore non scompare, ma si trasforma: da responsabilità per “immissione” a responsabilità per veridicità informativa. È l'accuratezza nell'indicare la non

conformità del bene, nel precisarne la destinazione e nel sorreggere tali indicazioni con un'adeguata tracciabilità documentale a costituire il presidio che l'ordinamento pretende. La soglia di rischio penale si abbassa drasticamente, fino a diventare residuale, salvo il caso in cui la qualificazione risulti strumentale, incongrua o fraudolenta. In tal caso, l'intero impianto di delimitazione crolla e il Curatore rientra pienamente nel campo applicativo dell'art. 23.

È su questo crinale che si innesta il discrimine operativo tra le due ipotesi di vendita.

Se il Curatore vende a un commerciante o rigeneratore qualificando espressamente la cessione come "per rigenerazione", "per demolizione" o "per recupero di ricambi", e informa in modo chiaro, coerente e documentato sulla non conformità del macchinario, la sua responsabilità tende a esaurirsi sul piano dell'informazione corretta.

Se, invece, vende come se il bene fosse normalmente utilizzabile, omettendo ogni indicazione sulla non conformità o sulla necessità di interventi preliminari, la professionalità dell'acquirente non assume alcuna valenza scriminante. In questa ipotesi, il Curatore può essere chiamato a rispondere come qualsiasi venditore ex art. 23, anche in concorso con chi, successivamente, rimetterà in uso il macchinario.

La giurisprudenza più recente della Suprema Corte conferma che l'art. 23 si rivolge a chiunque contribuisca a rimettere in circolazione un'attrezzatura non conforme, indipendentemente dal titolo negoziale o dalla qualifica soggettiva (**Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8555**). A ciò si aggiunge il principio secondo cui risponde il venditore che, pur potendo conoscere la non conformità del macchinario, non si sia attivato per intercettarla (**Cass. pen., Sez. IV, 23 aprile 2013, n. 35295**).

Nel fallimento, questo significa che il Curatore non è tenuto all'adeguamento tecnico, ma a non ignorare ciò che è conoscibile, a non chiudere gli occhi davanti a una difformità rilevabile.

Lette insieme, queste pronunce conducono a una conclusione netta: **la responsabilità del Curatore nasce ogni volta che il bene, per come è rappresentato, può essere percepito come utilizzabile**. Il Curatore diventa così il primo custode della legalità sostanziale del bene; colui che può decidere se la storia di quel macchinario si chiuderà nel perimetro della demolizione o si riaprirà, pericolosamente, in un luogo di lavoro. E questa decisione, prima ancora che tecnica, è una scelta di verità, che l'ordinamento gli impone di compiere con lucidità, prudenza e responsabilità.

VII. La cultura della prevenzione come fondamento dell'operato del Curatore.

In definitiva, la tutela del Curatore non è affidata a formule di stile ma a una vera e propria cultura della prevenzione. La rapidità della liquidazione non può sacrificare la sicurezza: la qualità del metodo sostituisce la frenesia dell'efficienza. Il diritto penale dell'economia non punisce l'errore tecnico inevitabile, ma la mancanza di metodo, l'assenza di precauzione, il disinteresse rispetto ai segnali del rischio.

Ciò significa che la responsabilità del Curatore non dipende dal risultato finale dell'attività, ma dal percorso seguito: dall'attenzione dedicata all'analisi dei dati, dalla tracciabilità delle scelte, dalla cura nell'interlocuzione con gli organi della procedura, dalla capacità di cogliere anomalie e potenziali criticità prima che queste si trasformino in danni.

Documentare, informare, organizzare, verificare, formarsi: questi sono gli strumenti di tutela più efficaci per il professionista che opera in un campo nel quale la responsabilità penale è un rischio concreto, ma gestibile attraverso prudenza, ragionevolezza e trasparenza.

Documentare significa lasciare un'impronta chiara e completa delle decisioni assunte, così da poter dimostrare, anche a distanza di tempo, che ogni atto è stato ponderato e motivato. Informare gli organi della procedura e mantenere una comunicazione costante riduce i margini di ambiguità e rafforza la correttezza del processo decisionale.

Organizzare il lavoro, definire priorità e ripartire i compiti evita improvvisazioni e aumenta la capacità di controllo. Verificare continuamente dati, conti e comportamenti delle parti coinvolte permette di intercettare tempestivamente irregolarità o omissioni.

Infine, formarsi - aggiornarsi sulle norme, sulla giurisprudenza e sulle buone pratiche - rappresenta non solo un dovere professionale, ma un presidio essenziale per affrontare situazioni complesse con consapevolezza e solidità.

In questo orizzonte, la responsabilità penale non è un destino inevitabile, ma un rischio governabile: un rischio che si riduce drasticamente quando il Curatore adotta un metodo rigoroso, mantiene una postura professionale vigile e privilegia sempre la trasparenza rispetto alla velocità.

La prevenzione, dunque, non è un onere aggiuntivo, ma la condizione necessaria per operare con sicurezza, lucidità e serenità in un settore caratterizzato da elevata complessità e forti implicazioni giuridiche.